

La Cassazione, sez. seconda, con sentenza 21495 del 12/10/2008, ha stabilito che: *"Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa".*

La sentenza per esteso puoi leggerla sul n. 1/2008 di "Rassegna forense".